

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno giovedì 06 **del mese di** agosto
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Bianchi Patrizio

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DI PERSONE INSERITE NELL'AMBITO DI PROGRAMMI GOVERNATIVI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

Cod.documento GPG/2015/1297

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1297

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati; riconosce la centralità delle comunità locali ed il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di autoorganizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione;
- la legge regionale 5/2004 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati” si applica anche ai richiedenti asilo orientando le politiche regionali alla “rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico” ed in particolare la norma regionale intende: “individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale”, “promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani”, “promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell’ambito delle istituzioni del proprio territorio”;
- Il Programma Triennale 2014-2016 per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri della Regione Emilia-Romagna denominato “Per una comunità interculturale” (Delib. Assemblea Legislativa 156/2014) individua i richiedenti e titolari di protezione internazionale quale target in condizione di significativa vulnerabilità e fragilità sociale e ribadisce una metodologia operativa di approccio “dal basso” nel quale gli “Enti Locali esercitano funzione di governo per la programmazione e la realizzazione di interventi attivando il coinvolgimento di una vasta gamma di attori, istituzionali e non (Enti periferici dello Stato, soggetti del Terzo settore, Scuole, imprese) puntando comunque sempre su protagonismo attivo dei stessi migranti”;
- l’Intesa approvata in Conferenza Unificata in data 10 luglio 2014 definisce il sistema di accoglienza per le persone che giungono nel nostro paese nell’ambito di flussi straordinari non programmati ed individua il sistema di governance;
- la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 stimola gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei migranti ospitati attraverso lo svolgimento di attività di volontariato;

Considerato che:

- a partire dai primi mesi dell’anno 2014 si susseguono verso il nostro paese significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai paesi del nord e centro Africa, nonché dai paesi del Mediterraneo orientale;
- i migranti, nelle more delle procedure di rito finalizzate al riconoscimento della protezione internazionale, attesa la consistenza numerica degli arrivi, sono temporaneamente accolti sull’intero territorio nazionale ed anche in Emilia-Romagna presso strutture a ciò adibite dislocate sull’intero territorio regionale;

- nello specifico della regione Emilia-Romagna, si è condiviso e definito il piano di accoglienza rifacendosi a un criterio di ripartizione territoriale a garanzia di un'equa distribuzione delle accoglienze sui territori provinciali;
- nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale appare di grande importanza costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengano accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività;
- In tale senso, in alcuni contesti territoriali impegnati nell'accoglienza dei richiedenti asilo, sono stati già attivati percorsi sperimentali che hanno visto impegnati, con positivi risultati, i volontari assieme a Comuni e a realtà locali del terzo settore;
- la Regione Emilia-Romagna ha costantemente promosso, già a partire dalla cosiddetta "Emergenza Nord Africa" momenti di partecipazione attiva da parte dei richiedenti protezione internazionale ospitati e si impegna a favorire la realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione e alla socializzazione;
- la Prefettura di Bologna – Ufficio territoriale del Governo di Bologna, cui compete il coordinamento dei rapporti con le Prefetture a livello regionale, ha manifestato la volontà di promuovere sinergie tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso il "Tavolo regionale di coordinamento per i flussi migratori non programmati", per favorire, coordinare e monitorare la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di volontariato;
- i comuni e le loro Unioni, rappresentati da ANCI Emilia-Romagna hanno manifestato la disponibilità a individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di volontariato;
- i rappresentanti del Terzo Settore sottoscrittori del presente protocollo hanno manifestato la volontà di collaborare, nell'ambito dei servizi finalizzati all'integrazione, per il buon esito dell'iniziativa attraverso azioni per favorire il massimo coinvolgimento dei migranti e delle associazioni di volontariato disponibili ad accogliere i migranti come propri volontari;
- i rappresentanti delle OO.SS sottoscrittori del presente protocollo hanno manifestato la volontà di sostenere in ambito locale ogni iniziativa volta a una positiva integrazione dei migranti, anche attraverso il coinvolgimento in attività di volontariato a favore della comunità locale, nel quadro di un più generale e coordinato approccio al tema dell'accoglienza e dell'inserimento sociale dei richiedenti asilo;

Dato atto che si valuta opportuno promuovere sull'intero territorio regionale e mettere a sistema le esperienze già avviate, definendo fra tutti i soggetti coinvolti un Accordo quadro di collaborazione per la realizzazione di attività di volontariato finalizzate all'integrazione sociale rivolte a persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale;

Ritenuto altresì opportuno individuare strumenti di attuazione omogenei, definendo schemi tipo di Patto di volontariato e di Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato ad uso dei comuni e delle unioni di comuni, dei soggetti del Terzo Settore e delle persone che sono interessate ad aderire alle progettazioni;

Ritenuto di sostenere la realizzazione delle attività di inserimento sociale fin qui richiamate attraverso un sostegno economico ai comuni e unioni di comuni che attiveranno progetti di volontariato a favore di richiedenti asilo, nella misura di 50 euro per ogni cittadino straniero, a titolo di contributo forfettario alle spese sostenute, in particolare per le coperture assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi;

Dato inoltre atto che, come previsto dall'Accordo di collaborazione di cui all'allegato 1) del presente provvedimento, l'impegno e l'erogazione delle risorse avverrà a seguito della trasmissione in regione dell'attestazione da parte del comune dell'avvio dei progetti individuali, corredata da relativa convenzione e dai patti di volontariato debitamente sottoscritti; detta documentazione dovrà essere trasmessa in formato digitale alla casella di posta elettronica certificata segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Dato atto che in regione Emilia-Romagna, in base agli ultimi dati disponibili, sono presenti circa 4.000 persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale e che tale numero è destinato ad aumentare nei prossimi mesi e pertanto la cifra di complessivi 100.000 euro pare congrua rispetto alla finalità di sostenere l'avvio dei progetti di volontariato per una parte di dette persone;

Richiamata la propria deliberazione n. 921 del 13/07/2015 avente per oggetto "Programma annuale 2015: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art.47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013" è stato disposto:

- al punto 3.1 del programma allegato, denominato "Promozione sociale ed iniziative formative", di destinare la somma pari a euro 460.000,00 per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative, articolata su specifici capitoli di spesa del bilancio regionale espressamente indicati;
- di provvedere con propri successivi atti deliberativi alla individuazione delle iniziative, alla quantificazione delle risorse ad esse destinate e all'assegnazione e concessione delle stesse;
- all'assunzione degli impegni contabili e alla successiva liquidazione si provvederà in relazione alle competenze amministrativo-contabili stabilite dalla L.R.n.40/2001 per quanto applicabile, dal D.lgs 118/2011 e ss.mm. e dalla delibera della Giunta regionale n.2416/2008 e ss.mm.ii

Dato atto che:

- il destinatario del suindicato finanziamento rientra tra le tipologie di soggetti previsti dal comma 2 dell'art.47 della L.R. 2/2003;
- l'iniziativa suindicata rientra tra le iniziative di cui alla lettera p) promozione e sostegno di interventi a carattere sperimentale volti a favorire l'inclusione sociale mediante attività di volontariato del Programma approvato con succitata DGR 921/2015;

Visti:

- Il Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche.
- il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia Romagna, Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4;
- la L.R. 30 aprile 2015, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)"
- la L.R. 30 aprile 2015, n. 4 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017" ;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. n.1377 del 20 settembre 2010, n. 1222 del 4 agosto 2011, la n. 1511 del 24 ottobre 2011, la n. 57 del 23 gennaio 2012, la 1621 dell'11 novembre 2013 e la 193/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche di Welfare e alle Politiche abitative, Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, lo schema di "Accordo di collaborazione tra regione Emilia-Romagna Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, Anci Emilia-Romagna, Forum Terzo Settore Emilia-Romagna Cgil-Cisl-Uil, Organizzazioni regionali della cooperazione sociale per la realizzazione di attività di volontariato finalizzate all'integrazione sociale di persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale" riportato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui all'allegato 1 provvederà l'Assessore alle Politiche di Welfare e alle Politiche abitative Elisabetta Gualmini;
3. di stabilire che l'Accordo di cui sopra avrà una durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo;
4. di destinare alle azioni di cui al presente provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di 100.000 euro, a valere sul capitolo di bilancio 57109 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e loro forme associative e alle ausl per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 - mezzi statali" afferente all'U.P.B. 1. U.P.B. 1.5.2.2.201, sul bilancio dell'esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che all'impegno e liquidazione dei contributi ai comuni e alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento provvederà con successivi atti formali il Dirigente competente per materia, ai sensi della normativa contabile vigente e della deliberazione di Giunta n. 2416/2008 e ss.mm.ii., in base alle modalità stabilite all'art. 8 dell'Accordo di collaborazione di cui all'Allegato 1);
6. di dare atto altresì che, secondo quanto previsto dal D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013 e n. 57 del 26 gennaio 2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7. di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

- - -

Allegato 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA
ANCI EMILIA-ROMAGNA
FORUM TERZO SETTORE EMILIA ROMAGNA
CGIL-CISL-UIL
ORGANIZZAZIONI REGIONALI DELLA
COOPERAZIONE SOCIALE

per la realizzazione di attività di volontariato finalizzate all'integrazione sociale di persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

Bologna, VISTI

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la legge 7 dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 " Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale"
- la legge regionale 21 febbraio 2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)", così come modificata con L.R. n. 8/2012;
- legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".
- la legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- la legge regionale 24 marzo 2004 n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati";
- il Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati sottoscritto il 17 giugno 2004 dalla Regione, Anci, Upi, Terzo Settore, sindacati.
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "attività di volontariato svolte da migranti";

PREMESSO CHE:

- la legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati; riconosce la centralità delle comunità locali ed il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di autoorganizzazione della società civile, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione;
- la legge regionale 5/2004 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati" si applica anche ai richiedenti asilo orientando le politiche regionali alla "rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico" ed in particolare la norma regionale intende: "individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale", "promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani", "promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio";
- Il Programma Triennale 2014-2016 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri della Regione Emilia-Romagna denominato "Per una comunità interculturale" (Delib. Assemblea Legislativa 156/2014) individua i richiedenti e titolari di protezione internazionale quale target

- in condizione di significativa vulnerabilità e fragilità sociale e ribadisce una metodologia operativa di approccio “dal basso” nel quale gli “Enti Locali esercitino funzione di governo per la programmazione e la realizzazione di interventi attivando il coinvolgimento di una vasta gamma di attori, istituzionali e non (Enti periferici dello Stato, soggetti del Terzo settore, Scuole, imprese) puntando comunque sempre su protagonismo attivo degli stessi migranti”;
- l'Intesa approvata in Conferenza Unificata in data 10 luglio 2014 definisce il sistema di accoglienza per le persone che giungono nel nostro paese nell'ambito di flussi straordinari non programmati ed individua il sistema di governance;
 - la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 stimola gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei migranti ospitati attraverso lo svolgimento di attività di volontariato;

CONSIDERATO CHE

- a partire dai primi mesi dell'anno 2014 si susseguono verso il nostro paese significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai paesi del nord e centro Africa, nonché dai paesi del Mediterraneo orientale;
- i migranti, nelle more delle procedure di rito finalizzate al riconoscimento della protezione internazionale, attesa la consistenza numerica degli arrivi, sono temporaneamente accolti sull'intero territorio nazionale, ed anche in Emilia-Romagna, presso strutture a ciò adibite dislocate sull'intero territorio regionale;
- nello specifico della regione Emilia-Romagna, si è condiviso e definito il piano di accoglienza rifacendosi a un criterio di ripartizione territoriale a garanzia di un'equa distribuzione delle accoglienze sui territori provinciali;
- nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale appare di grande importanza costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengano accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività;
- In tale senso, in alcuni contesti territoriali impegnati nell'accoglienza dei richiedenti asilo, sono stati già attivati percorsi sperimentali che hanno visto impegnati, con positivi risultati, i volontari assieme a Comuni e realtà locali del volontariato;
- la Regione Emilia-Romagna ha costantemente promosso, già a partire dalla cosiddetta “Emergenza Nord Africa” momenti di partecipazione attiva da parte dei richiedenti protezione internazionale ospitati e si impegna a favorire la realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione e alla socializzazione;
- la Prefettura di Bologna – Ufficio territoriale del Governo di Bologna, cui compete il coordinamento dei rapporti con le Prefetture a livello regionale, ha manifestato la volontà di promuovere sinergie tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso il “Tavolo regionale di coordinamento per i flussi migratori non programmati”, per favorire, coordinare e monitorare la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di volontariato;
- i comuni e le loro Unioni, rappresentati da ANCI Emilia-Romagna hanno manifestato la disponibilità a individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di volontariato;
- i rappresentanti del Terzo Settore sottoscrittori del presente protocollo hanno manifestato la volontà di collaborare, nell'ambito dei servizi finalizzati all'integrazione, per il buon esito dell'iniziativa attraverso azioni per favorire il massimo coinvolgimento dei migranti e delle associazioni di volontariato disponibili ad accogliere i migranti come propri volontari;
- i rappresentanti delle OO.SS sottoscrittori del presente protocollo hanno manifestato la volontà di sostenere in ambito locale ogni iniziativa volta a una positiva integrazione dei migranti, anche attraverso il coinvolgimento in attività di volontariato a favore della comunità locale, nel quadro di un più generale e coordinato approccio al tema dell'accoglienza e dell'inserimento sociale dei richiedenti asilo;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo

Art. 2 Oggetto e finalità

Le parti concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di favorire la realizzazione di percorsi di accoglienza e integrazione a favore dei migranti inseriti dalle Prefetture in strutture di accoglienza del territorio regionale gestite da soggetti individuati nell'ambito di rapporti convenzionali dalle Prefetture stesse o appartenenti al sistema SPRAR (di seguito nominati "Soggetti gestori"). Tali percorsi dovranno permettere ai migranti di conoscere e meglio integrarsi nel contesto sociale in cui vivono, attraverso lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o di pubblico interesse (non a fini di lucro) che consentano di acquisire e svolgere un ruolo attivo e partecipe. Pertanto tali attività dovranno inserirsi nei contesti di carattere civile, sociale, educativo, ambientale, sportivo e culturale, che non richiedono particolari forme di specializzazione e comunque nel rispetto delle capacità, attitudini, professionalità ed intenzioni della persona straniera migrante.

L'attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, non dovrà in alcun modo configurarsi come sostitutiva delle normali attività di lavoro strutturato e retribuito.

Art. 3 Requisiti per l'attività di volontariato

Le parti concordano che l'attività di volontariato di cui all'articolo 2 possono essere svolte dai cittadini stranieri, accolti dai Soggetti gestori, che:

- abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o sono in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- abbiano sottoscritto il Patto di Volontariato (secondo il modello allegato "A" al presente Accordo);
- abbiano richiesto, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, l'adesione volontaria ad un'associazione di promozione sociale, o ad un'organizzazione di volontariato o ad una cooperativa sociale di tipo B secondo le regole indicate dagli Statuti e dagli atti organizzativi interni delle stesse.

Art. 4 Adesione

L'adesione del migrante a una associazione o ad una cooperativa sociale di tipo B è libera, volontaria e gratuita e comporta l'impegno per il migrante di rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dell'organizzazione cui aderisce secondo le progettualità concordate con il comune territorialmente competente.

Art. 5 Modalità di attivazione e svolgimento dell'attività di volontariato

I Comuni e/o le Unioni, d'intesa con le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali di tipo B operanti sul territorio, individuano le attività di volontariato che possono essere svolte dai cittadini stranieri e garantiscono la predisposizione di un

progetto descrittivo delle attività da proporre ai migranti tra quelle svolte dalle associazioni, dandone comunicazione alla Prefettura.

La Prefettura provvederà a darne tempestiva informazione alle strutture di accoglienza di propria competenza.

I comuni, i soggetti gestori e le associazioni/ cooperative sociali di tipo B dopo aver individuato i migranti disponibili a effettuare le attività di volontariato, definiscono i propri rapporti di collaborazione attraverso la sottoscrizione di un'apposita Convenzione, secondo il modello allegato B al presente Accordo che viene inviata all'Unione o Comune capofila dell'ambito distrettuale ai fini delle funzioni di cui all'art.7.

Ai migranti coinvolti nell'attività di volontariato dovranno essere assicurati, senza alcun onere né a carico del Ministero dell'Interno/Prefetture, né dei diretti interessati né dei soggetti gestori delle strutture di accoglienza:

- l'orientamento verso le varie attività che è possibile svolgere;
- la formazione necessaria affinché possano svolgere le attività previste;
- un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;
- eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività previste.

Art. 6 Impegni delle parti

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, le parti sottoscrittrici si impegnano a dare attuazione al presente protocollo secondo le seguenti modalità.

La Regione, i Comuni, le associazioni/ cooperative sociali di tipo B e i soggetti gestori delle attività di accoglienza – anche attraverso le proprie organizzazioni rappresentative - si impegnano a favorire la reciproca collaborazione e a promuovere azioni finalizzate al maggior coinvolgimento possibile di istituzioni e altre associazioni per la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo.

I soggetti gestori delle strutture di accoglienza si impegnano a informare i migranti ospitati presso le proprie strutture e a raccogliere le adesioni delle persone disponibili a svolgere attività di volontariato; si impegnano altresì a collaborare con le organizzazioni promotrici dei progetti di volontariato nello svolgimento delle attività di tipo formativo.

Le associazioni/ cooperative sociali di tipo B si impegnano altresì ad attivarsi per lo svolgimento delle attività di volontariato da parte dei migranti secondo quanto previsto dall'articolo 5 ed in particolare ad assicurare ai migranti coinvolti nelle attività di volontariato quanto previsto dal medesimo articolo 5, ultimo capoverso. Detti soggetti garantiscono inoltre la presenza di un referente che affianchi e coordini i soggetti volontari nelle attività previste, nonché curi la verifica costante delle attività e la predisposizione di report periodici da trasmettere ai soggetti interessati.

La Prefettura competente si impegna affinché, anche attraverso l'ausilio dei mediatori culturali, siano fornite a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5 adeguate informazioni ai migranti presenti nel territorio relativamente alla disponibilità di posti per lo svolgimento di attività di volontariato.

Art. 7 Coordinamento, monitoraggio e promozione delle attività

Il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del presente protocollo, nonché il confronto e lo scambio di informazioni per la promozione di strategie di intervento congiunte e la valorizzazione e la definizione di buone prassi sono svolte nell'ambito del "Tavolo regionale di coordinamento per i flussi migratori non programmati" operante in attuazione del D.M. 9225 del 17/10/2014. I soggetti firmatari del presente protocollo vengono informati dell'attività di monitoraggio e verifica operata dal Tavolo e a tal fine possono essere invitati a parteciparvi.

La governance a livello territoriale del presente Accordo verrà attuata attraverso un'azione di coordinamento e monitoraggio del Comitato di Distretto e con la partecipazione dei soggetti firmatari del presente Protocollo.

La Prefettura, la Regione e i Comuni potranno in ogni caso assumere ogni iniziativa finalizzata al monitoraggio e alla corretta applicazione del presente atto.

Art. 8 Impegni finanziari

Le risorse finanziarie connesse all'attuazione delle attività di volontariato oggetto del presente Accordo sono previste nell'importo massimo di euro 100.000,00.

Tale importo sarà erogato dalla Regione Emilia-Romagna a titolo di contributo forfettario alle spese specificate all'articolo 5 ultimo capoverso, con particolare riferimento al pagamento delle assicurazioni, nella misura massima di euro 50,00 per ogni migrante, ai Comuni che attiveranno progetti di inserimento sociale dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio.

L'impegno e l'erogazione delle risorse da parte della Regione avverrà a seguito dell'attestazione da parte del comune dell'avvio dei progetti individuali, corredata da relativa convenzione e dal patto di volontariato debitamente sottoscritti, e sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa in formato digitale alla casella di posta elettronica certificata segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Art. 9 Durata

La durata del Protocollo è stabilita in un anno decorrente dalla data di sottoscrizione, ferma restando la possibilità di rinnovo da definirsi concordemente tra le parti.

Art. 10 Modifiche e integrazioni

Eventuali modifiche al presente protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.

Regione Emilia-Romagna _____

Prefettura di Bologna _____

ANCI Emilia-Romagna _____

Forum Regionale Terzo Settore _____

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

LEGACOOP Emilia Romagna _____

CONFCOOPERATIVE Emilia Romagna _____

A.G.C.I. Emilia Romagna _____

PATTO DI VOLONTARIATO

Io sottoscritto _____ nato a _____

in _____ il _____

attualmente ospitato presso la struttura sita in _____

Con l'eventuale assistenza di un mediatore interculturale

DICHIARO

- di aver presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data _____ (o di essere in attesa della definizione del ricorso a seguito di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale);
- di voler continuare in un percorso di integrazione al fine di conoscere questo contesto sociale, anche attraverso un'attività di volontariato da rendere a favore della collettività che mi ospita;
- di aver deciso di aderire, in maniera LIBERA E VOLONTARIA, ad un'associazione di promozione sociale, o ad un'organizzazione di volontariato, o a cooperativa sociale di tipo B denominata _____;
- di impegnarmi a rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, secondo le indicazioni che mi saranno date dall'associazione di promozione sociale, o organizzazione di volontariato, o cooperativa sociale di tipo B a cui ho aderito e dal tutor che seguirà il corretto svolgimento delle attività che mi saranno richieste;
- di essere consapevole che l'attività svolta non costituisce attività lavorativa e pertanto non comporta compensi né diretti né indiretti.

DICHIARO

altresì, in piena consapevolezza e libertà, di sottoscrivere il presente patto di volontariato.

Lì, _____

Il Sottoscritto

l'Ente Gestore

Allegato B

SCHEMA di

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I MIGRANTI NEL
COMUNE/UNIONE DI _____**

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno del mese di in

TRA

Il Comune di _____ rappresentato da _____

e

Il Soggetto gestore _____

della struttura di accoglienza _____

e

l'Associazione di Volontariato _____

con sede in _____, n. _____ iscritta al Registro Regionale del
Volontariato C.F. nella persona del Sig. _____ in qualità di
_____ dell'Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme
statutarie

o

l'Associazione di Promozione Sociale _____

con sede in _____, n. _____ iscritta al Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale, C.F. nella persona del Sig.
_____ in qualità di _____
dell'Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie

o

la Cooperativa sociale di tipo B _____

con sede in _____, n. _____ iscritta al Albo Regionale delle
cooperative sociali, C.F. nella persona del Sig. _____ in
qualità di _____ della cooperativa a ciò autorizzato in forza
delle norme statutarie;

VISTI

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la legge 7 dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 " Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale"
- la legge regionale 21 febbraio 2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)", così come modificata con L.R. n. 8/2012;
- legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".
- la legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- la legge regionale 24 marzo 2004 n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati";
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "attività di volontariato svolte da migranti";

PREMESSO CHE

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche nazionali, della Regione e degli Enti Locali del territorio emiliano-romagnolo da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica;
- l'evoluzione dei fenomeni migratori connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da sviluppare nei territori;

CONSIDERATO CHE

- sul territorio nazionale è in atto da alcuni anni un costante e consistente flusso di migranti non programmati per i quali è necessario attivare immediate forme di accoglienza;
- in particolare lo sbarco sulle coste italiane di migliaia di cittadini provenienti da paesi asiatici,

- africani, nordafricani ha determinato uno straordinario afflusso di natura umanitaria;
- il fenomeno ha raggiunto in quest'ultimo periodo dimensioni particolarmente preoccupanti per numero di arrivi, ed è estremamente difficile rispondere adeguatamente alla loro accoglienza;
 - la misura del fenomeno ha determinato la necessità di attivare azioni di carattere straordinario ed urgente al fine di predisporre strutture capaci di assicurare assistenza umanitaria alle persone arrivate in condizioni di assoluta precarietà;
 - sul territorio comunale sono presenti migranti ospiti delle seguenti strutture di accoglienza
-

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta regionale _____ con la quale è stato approvato l'Accordo di Collaborazione per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale e lo schema della presente Convenzione;

RICHIAMATO

- l'atto comunale n. _____ del _____ con il quale si è provveduto ad approvare lo schema di "Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato nell'ambito di progetti di inserimento sociale per i migranti".

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di _____ il Soggetto Gestore _____ e l'Associazione /cooperativa sociale di tipo B _____, per la realizzazione di un progetto di inserimento sociale che attraverso attività di volontariato svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione dei migranti che abbiano:

- presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- Richiesto liberamente e volontariamente l'adesione ad un'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale o cooperativa sociale di tipo B;
- Sottoscritto il Patto di volontariato;
-

Le attività di volontariato proposte ai migranti sono quelle contenute nel progetto, allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, che l'Associazione/cooperativa sociale di tipo B si impegna a realizzare.

Il progetto intende favorire percorsi di accompagnamento e inclusione sociale.

L'attività di volontariato non si configura in alcun modo come sostitutiva delle normali attività di lavoro strutturato e retribuito.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri provvisoriamente ospiti della struttura di pronta accoglienza _____ del Comune di _____ in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto gestore si impegna, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, ad informare i migranti accolti della possibilità di svolgere attività di volontariato e a collaborare con le Associazioni/ cooperative sociali di tipo B promotrici dei progetti di volontariato nello svolgimento delle attività di tipo formativo.

E' necessario che prima dell'avvio del progetto siano condivise con il volontario finalità e modalità dell'attività svolta. Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto allegato alla presente convenzione.

In particolare l'attività dovrà svolgersi in una fascia oraria massima dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Rimane facoltà dell'Associazione, previo accordo con il Comune, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate al Comune, al soggetto gestore e all'ospite.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività. L'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse.

Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa l'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B è tenuta a darne immediata comunicazione al soggetto gestore del centro di accoglienza ed al Comune.

Dovrà essere garantito da parte dell'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B un monitoraggio costante del percorso intrapreso.

In particolare l'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B fornirà al Soggetto gestore una periodica restituzione sull'attività svolta dal migrante al fine di consentire un monitoraggio della stessa all'interno del percorso educativo individuale che è alla base del patto di accoglienza.

E' facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto allegato con le modalità di cui al successivo articolo 10.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione/Cooperativa sociale di tipo B si impegna a:

- a) organizzare le attività proposte nel progetto;
- b) affiancare un referente al soggetto volontario che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- c) redigere un report finale contenente il resoconto dell'attività svolta da trasmettere al Comune/Unione di Comuni ed alla Prefettura;
- d) provvedere alle coperture assicurative del migrante volontario contro infortuni e responsabilità civile verso terzi sollevando il Comune di _____ da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art.4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 e dall'articolo 30 della legge 383/2000.
- e) mettere a disposizione del volontario eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- f) garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività

- previste dalla presente convenzione;
- g) svolgere l'attività di cui alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore.

ART. 5 - GLI OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a. attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione;
- b. assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione e trasmettere alla Regione Emilia-Romagna e alla Prefettura competente i dati inerenti il numero dei profughi impegnati in attività di volontariato, nonché la tipologia di attività svolta.

ART. 6 – PRIVACY

Il Comune di _____ comunica i dati personali dei soggetti ospiti della struttura di accoglienza e disponibili allo svolgimento di attività di volontariato all'Associazione, che è tenuta ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al D. Lgs 196/2003. Il personale ed i volontari dell'Associazione sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con i migranti coinvolti nel progetto.

I dati comunicati dal Comune sono affidati alla persona che in base all'organizzazione dell'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B ha le funzioni di Titolare del trattamento e che è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:

- a. Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice;
- b. I dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- c. I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso;
- d. L'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Codice di protezione dei dati personali, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione.

ART. 7 – SPESE RIMBORSABILI

Il Comune riconosce un contributo forfettario nella misura di euro 50 a persona, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l'attività di volontariato svolta dai migranti di cui alla presente Convenzione, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 5 ultimo capoverso dell'Accordo di Collaborazione (spese assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, spese per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per la partecipazione ad eventuali attività di formazione necessarie. .

ART. 8 – PAGAMENTI E CONTROLLI

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da parte dell'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B sulla base delle spese sostenute di cui all'articolo 7 e supportata da documentazione giustificativa dei costi. Il rimborso sarà effettuato dal Comune di _____ entro ____ giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte della Associazione e previa verifica, se dovuta, della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune di _____ i dati utili agli enti previdenziali per il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n.7/2008, Circolare Ministero del Lavoro n.5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti Pubblici n.1 2010.

ART. 9 – DURATA

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e ha validità fino al ____e potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge.

ART. 10 – INADEMPIENZE E RECESSO

Il Comune di _____ procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi alle Associazioni/ cooperativa sociale di tipo B le quali dovranno adottare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di _____ per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B adotta i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di _____ ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto all'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B stessa.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di _____

Ente Gestore _____

Associazione di promozione sociale/ Organizzazione di volontariato / Cooperativa sociale di tipo B

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1297

data 28/07/2015

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

omissis

L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza